CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST

DETERMINA DEL CONSERVATORE

OGGETTO: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DI SOCIETÀ DI CAPITALI NON IN LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART.40, COMMA 2, DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Visto l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

richiamata la deliberazione di Giunta camerale n. 17 del 31/01/2023 con la quale è stata definita la macrostruttura dell'Ente, che si articola in 4 Aree dirigenziali, oltre alle funzioni in Staff al Segretario Generale;

vista la deliberazione n. 118 del 10/09/2026, con la quale la Giunta camerale ha nominato il Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest;

vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

visto lo Statuto vigente approvato con deliberazione di Consiglio camerale n. 4/2022;

richiamata la deliberazione di Consiglio camerale n. 14 del 3/11/2022 con cui si è approvato il Programma di Mandato 2023–2027

richiamata la deliberazione di Consiglio camerale n. 15 del 30/10/2025 con cui si è approvata la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2026;

richiamata la deliberazione di Consiglio camerale n. 19 del 17/12/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest per l'anno 2026, successivamente aggiornato con deliberazione n. 6 del 30/07/2026;

richiamata la deliberazione di Giunta camerale n. 151 del 17/12/2025 avente ad oggetto: "Budget direzionale e assegnazione obiettivi al Segretario generale anno 2026", così come aggiornata con atto di Giunta n. 103 del 30/07/2026;

richiamata la determinazione del Segretario generale n. 1 del 2/01/2026 relativa all'"Assegnazione budget direzionale e obiettivi alla Dirigenza - Anno 2026", oggetto di aggiornamento con successivo atto del Segretario generale n. 96 del 5/08/2026;

visto l'art. 2188 c.c.;

visto il D.P.R. 7/12/1995, n. 581, recante il Regolamento di attuazione del Registro delle Imprese;

visto l'art. 40, comma 2, del Decreto-Legge 16/7/2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, n. 120, che disciplina le procedure d'ufficio finalizzate alla cancellazione dal Registro delle Imprese delle società di capitali e prevede che il relativo provvedimento conclusivo sia adottato con determinazione del Conservatore;

richiamate le proprie determinazioni n. 7 del 5/3/2024, con la quale è stato adottato il Disciplinare relativo alla cancellazione d'ufficio delle società di capitali ai sensi della citata disposizione normativa e n. 31

del 24/3/2026, con la quale è stato avviato il procedimento finalizzato all'accertamento di una causa di scioglimento senza liquidazione delle società di capitali ai sensi della medesima normativa;

richiamata, altresì, la comunicazione del 23/9/2026, prot. n. 61110/E, con la quale è stato esteso il procedimento in commento anche alla società Immobiliare C. & C. Costruzioni Srl (C.F. 01608020507), con sede legale in Pisa (PI), inizialmente non ricompresa nell'elenco delle società interessate per mero errore materiale, mediante notifica a mezzo PEC regolarmente consegnata, assegnando alla stessa un congruo termine per la presentazione di una formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività;

preso atto che, per tutte le società oggetto del procedimento, compresa quella interessata successivamente con la comunicazione sopra richiamata, è decorso il termine assegnato per la presentazione di una formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività e che, all'esito dell'istruttoria e degli ulteriori controlli effettuati d'ufficio secondo le modalità previste dal Disciplinare, occorre procedere all'adozione del provvedimento conclusivo, distinguendo tra le società per le quali sussistono i presupposti per la cancellazione d'ufficio e quelle per le quali è stata presentata la predetta istanza;

dato atto che, in data 22/10/2026, l'Ufficio ha richiesto alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Lucca di accertare l'eventuale proposizione di opposizioni avverso il richiamato provvedimento del Conservatore di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio e che, con riscontro del 23/10/2026, prot. n. 69157/E, la medesima Cancelleria ha comunicato che non risultano depositate opposizioni avverso il citato provvedimento;

considerato che, per le società che non hanno presentato una formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività e per le quali sono stati confermati i presupposti previsti dall'art. 40, comma 2, del Decreto-Legge n. 76/2020, in assenza di elementi ostativi emersi nel corso dell'istruttoria, sussistono le condizioni per procedere alla cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese;

dato atto che le società per le quali ricorrono le condizioni sopra indicate, suddivise per provincia di competenza, sono individuate nell'Allegato A, aggiornato con l'inserimento della società Immobiliare C. & C. Costruzioni S.r.l., il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

considerato, altresì, che, per le società che hanno presentato una formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività, procedere alla revoca del precedente provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, secondo quanto previsto dal Disciplinare;

dato atto che le società per le quali ricorrono le condizioni per la revoca del precedente provvedimento di accertamento, suddivise per provincia, sono individuate nell'Allegato B, che costituisce anch'esso parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

vista la proposta del Responsabile del Procedimento;

per quanto sopra esposto e argomentato;

D E T E R M I N A

1) di disporre la cancellazione dal Registro delle Imprese della Toscana Nord-Ovest delle società elencate nell'Allegato A), per le quali, all'esito dell'istruttoria svolta, è stata accertata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 40, comma 2, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, come in premessa illustrato;

2) di disporre altresì che l'avvenuta cancellazione sia comunicata agli interessati entro otto giorni, mediante pubblicazione all'Albo camerale online e sul sito istituzionale della Camera di commercio, con

contestuale indicazione della facoltà di proporre ricorso al Giudice del Registro delle Imprese avverso la presente determinazione, entro quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo camerale online;

3) di incaricare l'Ufficio di procedere all'iscrizione informatica del provvedimento di cancellazione e di trasmettere l'elenco delle posizioni cancellate all'Agenzia delle Entrate, all'INPS, all'INAIL e all'Ufficio Diritto Annuale della Camera di commercio;

4) di revocare, nei confronti delle imprese elencate nell'Allegato B, il provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione adottato con determinazione n. 31 del 24/3/2026, in considerazione della presentazione, da parte delle medesime, di una formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività;

5) di disporre la conseguente iscrizione della revoca nel Registro delle Imprese a cura dell'Ufficio, nonché di stabilire che la comunicazione agli amministratori dell'avvenuta iscrizione sia effettuata entro otto giorni dalla stessa, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Legge n. 241/1990, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di commercio.

IL CONSERVATORE
D.ssa Alessandra Bruni

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Signed by BRUNI ALESSANDRA
02.11.2026 12:19:05 UTC